

L'economo non può pagare utilizzando le giacenze del fondo economale della precedente annualità

Scritto da Interdata Cuzzola | 05/11/2021

L'economo non può disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità, essendo tenuto a versare in tesoreria le giacenze di fine esercizio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nella sent. n. 212/2021, depositata lo scorso 21 ottobre.

Secondo il chiaro dettato dell'art. 153, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), a tenore del quale *"lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare"*, il servizio economale è una gestione di sola cassa e non può in alcun modo generare poste in conto residui.

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato il comportamento dell'economo che non ha rispettato tale basilare principio che presiede alla corretta gestione economale, avendo utilizzato, per più annualità, le somme residue a fine anno e non restituite, determinando così una inammissibile commistione tra le gestioni relative ad esercizi diversi, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni contabili; parimenti, hanno evidenziato che l'organo di revisione non aveva formulato dei rilievi su tale modo di operare né l'ente locale aveva eseguito i dovuti controlli sull'utilizzo del fondo, non avendo neanche provveduto alla relativa approvazione.